

Da: peppe.esposito.na@istruzione.it
Oggetto: Legge n. 215/2021 - Modifiche all'art. 18 del D. lgs. n. 81/2008
Data: 22/12/2021 10:15:54

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Con la Legge n. 215/2021 di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 sono state previste numerose modifiche al decreto 81/2008.

Una in particolare è di rilevante importanza per i dirigenti scolastici e riguarda le responsabilità in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche.

All'articolo 18 del T.U. sulla sicurezza, dopo il comma 3, sono stati inseriti i commi 3.1 e 3.2 che segnano una importante svolta sulla responsabilità dei dirigenti scolastici per la sicurezza degli edifici scolastici in quanto viene finalmente chiarito che i dirigenti delle istituzioni scolastiche **'sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale** qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente'.

I due commi all'art. 18 (comma 3.1 e 3.2) così riportano:

3.1 *Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.*

3.2. *Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.*

Definendo in modo puntuale quanto originariamente previsto dall'art. 18 comma 3 e chiarendo (finalmente!) che la valutazione dei rischi strutturali degli edifici è di competenza esclusiva dell'Ente locale si sollevano i dirigenti scolastici da una serie di adempimenti (e di responsabilità) che negli anni precedenti hanno visto numerosi dirigenti dover rispondere di situazioni che - di fatto - solo marginalmente erano in grado di poter gestire.

Ulteriori modifiche riguardano i percorsi formativi, gli organismi paritetici, i DPI e la figura del preposto alla sicurezza.

Queste novità saranno sicuramente oggetto di successivi percorsi informativi, ed in particolare saranno sicuramente approfonditi negli imminenti percorsi previsti (a cura dell'Ufficio Formazione dell'USR Campania) per i DS.

Colgo l'occasione per segnalare che da domani, 23 dicembre, sarò di fatto in quiescenza in quanto usufruirò di congedo ordinario che si protrarrà fino alla data del mio effettivo pensionamento.

Durante questo periodo di transizione ed in attesa che l'Amministrazione provveda a riorganizzare l'Ufficio Sicurezza dell'USR Campania chi volesse può comunque contattarmi per confrontarsi in merito a problematiche inerenti all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 utilizzando la mia utenza aziendale (3894756411) o recuperando informazioni dal sito internet <https://sites.google.com/site/dlgs81scuole/home>

L'occasione mi è gradita per porgere a tutti voi i più sinceri Auguri di Serene Festività Natalizie e di un più "sicuro" Nuovo Anno.

Giuseppe Esposito
Ufficio Prevenzione e Sicurezza USR Campania
Organismo Paritetico Comparto Scuola